



Consorzio di Bonifica "Velia"
Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di
Prignano Cilento (SA)
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651
tel. +39 0974 837206 - 841580 - fax +39 0974 837154
e-mail: info@consorziovelia.com; segreteria@consorziovelia.com; Pec:
consorziovelia@pec.it



Rev. 5
28/07/2023

Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e servizi sotto la soglia comunitaria, l'affidamento in house nonché per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta e mediante convenzioni in deroga rispetto al Codice dei Contratti

STORICO DELLE MODIFICHE

Rev.	Data Stesura	Approvazione proposta D.A.		Approvazione C.D.		Descrizione della modifica
		n.	del	n.	del	
1 ^a	2010	31	18.6.2010	9	28.6.2010	
2 ^a	2013	32	29.4.2013	19	19.7.2013	adeguamento alla normativa vigente
3 ^a	2018	d.p.38	05.7.2018	5	23.7.2018	adeguamento alla normativa vigente
		39	20.7.2018			
4 ^a	2022	116	25/11/2022	11	16/12/2022	adeguamento alla normativa vigente
5 ^a	2023	104	14/07/2023	14	28/07/2023	adeguamento alla normativa vigente





Sommario

CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	3
ART. 1 - Disposizioni introduttive.....	3
ART. 2 - Principi generali (art. 1 – 12 Codice)	3
ART. 3 - Soglie di rilevanza - Divieto di frazionamento (art. 14 Codice) – oneri connessi alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta e sotto la soglia per l'affidamento diretto (art. 37 Codice)	5
ART. 4 - Responsabile unico del progetto (R.U.P.) – responsabili di fase - struttura di supporto al R.U.P. (art. 15 Codice)	5
ART. 5 - Conflitto di interessi (art. 16 Codice).....	6
ART. 6 - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - pubblicità legale e trasparenza.....	6
ART. 7 - Obbligo di rotazione (art. 49 Codice)	7
ART. 8 - Disciplina dell'obbligo di rotazione (art. 49 commi 3, 5 Codice) – Procedure di affidamento (art. 50 e 108 Codice) – Disciplina delle offerte anomale (art. 50 Codice)	7
ART. 9 - Deroghe all'obbligo di rotazione (art. 49 commi 4 e 6 Codice).....	9
ART. 10 - Controllo sul possesso dei requisiti (art. 52 Codice)	10
ART. 11 - Garanzie a corredo delle offerte (art. 53 Codice).....	11
ART. 12 - Stipula contratto e imposta di bollo (art. 18 Codice)	11
ART. 13 - Termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 18 Codice) - esecuzione anticipata ed esecuzione di urgenza (artt. 18 e 50 Codice)	12
ART. 14 - Certificato di regolare esecuzione (art. 50 Codice)	12
CAPO II - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	13
ART. 15 - Affidamento diretto tramite fondo economo	13
ART. 16 - Avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse.....	13
e negoziazioni preliminari - mercato elettronico	13
CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE	16
PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	16
ART. 18 - Procedure negoziate.....	16
ART. 19 - Disposizioni generali.....	16
ART. 20 - Iter procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata	16
ART. 21 - L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 Codice)	18
ART. 22 - L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 Codice).....	19
ART. 23 - Individuazione degli operatori economici da invitare.....	21
ART. 24 - Inizio della procedura e contenuto della lettera di invito	22





CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DIRETTA E SOMMA UGENZA	23
ART. 25 – Amministrazione diretta	23
ART. 26 - Somma urgenza	23
CAPO V – AFFIDAMENTO IN HOUSE.....	24
ART. 27 – Affidamenti <i>in house</i>	24
CAPO VI – ACCORDO QUADRO	24
ART. 28 – Ricorso all'Accordo Quadro	24
CAPO VII – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA	25
ART. 29 – Norma di rinvio	25
ART. 30 - Entrata in vigore	25





CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

ART. 1 - Disposizioni introduttive

1. I capi da I a III del presente *Regolamento* costituiscono attuazione del libro II parte I del D.Lgs. 36/2023 (qui di seguito, anche, *Codice*) e disciplinano le modalità e le procedure per l'acquisizione da parte del *Consorzio* di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e prive di interesse transfrontaliero certo, fatta eccezione per gli appalti concernenti i servizi tassativamente elencati dall'art. 56 del *Codice*.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte di *Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.*, società *in house* del *Consorzio*.

ART. 2 - Principi generali (art. 1 – 12 Codice)

1. Il *Consorzio* provvede all'acquisizione di lavori, beni e servizi individuati nel precedente art.1 nel rispetto degli strumenti di programmazione di cui all'art. 37 del *Codice*, mediante affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando di cui al successivo art. 50 così come concretamente declinate dal presente *Regolamento*.
2. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono svolte nel rispetto dei principi generali:
 - a. del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b. di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c. dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d. interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e. di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;



- f. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g. di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione comunitaria;
 - h. di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
 - i. di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
 - k. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Inoltre, le procedure sono improntate al rispetto dei principi:
- a. di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;





- c. di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d. di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e. di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- f. di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g. di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

ART. 3 - Soglie di rilevanza - Divieto di frazionamento (art. 14 Codice) – oneri connessi alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi in amministrazione diretta e sotto la soglia per l'affidamento diretto (art. 37 Codice)

1. Il valore stimato di ciascuna procedura è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del *Codice* dei contratti pubblici.
2. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del Codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
3. I lavori (ivi compresi quelli di manutenzione) i servizi e le forniture il cui importo stimato sia inferiore alle soglie previste dall'art. 50 comma 1 lettere *a* e *b* del *Codice* ai fini del conferimento mediante affidamento diretto, nonché i lavori, i servizi e le forniture in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale del *Consorzio* e la loro pianificazione, in ogni caso, non è gravata dagli obblighi di comunicazione di cui all'art. 37 del *Codice*.

ART. 4 - Responsabile unico del progetto (R.U.P.) – responsabili di fase - struttura di supporto al R.U.P. (art. 15 Codice)

1. Nel primo atto di avvio delle procedure e gli affidamenti di cui all'art. 1 il *Consorzio* nomina un responsabile unico del progetto (R.U.P.).
2. Con il medesimo atto, o con atto successivo previa espressa richiesta del R.U.P., il *Consorzio* nomina un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascun contratto.





3. Il **R.U.P.** può facoltativamente chiedere al **Consorzio** la nomina di una struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 15 comma 6 del **Codice**, mediante affidamenti diretti di importo non superiore all'uno per cento dell'importo della procedura di interesse.

ART. 5 - Conflitto di interessi (art. 16 Codice)

1. Gli organi decisionali dell'ente, il **R.U.P.**, i responsabili di fase, i componenti delle commissioni giudicatrici e tutti i soggetti dotati di poteri decisionali nell'ambito delle procedure di cui al presente **Regolamento** devono astenersi dal compiere gli atti e/o adottare i provvedimenti di competenza al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16 del **Codice**.
2. In tal senso, nel corpo di ciascun atto e/o provvedimento di competenza, i soggetti di cui al precedente articolo 1 dichiarano espressamente l'assenza di condizioni di conflitto di cui all'art. 16 del **Codice**.
3. Ove non espressamente dichiarata, l'assenza di condizione di conflitto di interesse si intende presunta salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del **Codice** e ferma la possibilità di controllo - anche a campione - da parte del **Consorzio** nell'ambito delle verifiche di competenza.

ART. 6 - Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti - pubblicità legale e trasparenza

1. Le procedure e gli affidamenti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate agli obblighi di digitalizzazione, pubblicità legale e trasparenza di cui agli artt. 23, 27, 28 e 50 del **Codice** e delle delibere di attuazione A.N.A.C. n.n. 261, 262, 263 del 30 giugno 2023 e delle relative modifiche e integrazioni, le quali sono da intendersi automaticamente recepite nel presente **Regolamento** al momento della loro entrata in vigore.
2. **Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale** gli atti delle procedure di affidamento, esplicitamente indicati dall'art. 4 della delibera ANAC n. 263 del 30 giugno 2023, dovranno essere oggetto di pubblicazione sul profilo committente del **Consorzio** ("Amministrazione trasparente" sezione "bandi e contratti") e, ove richiesto, di trasmissione presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC (BDNCP) secondo le specifiche e le modalità operative individuate nei provvedimenti precedente comma 1.
3. **Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza** gli atti delle procedure di affidamento, esplicitamente indicati dall'art. 10 della delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, dovranno essere oggetto di pubblicazione sul profilo committente del **Consorzio** ("Amministrazione trasparente" sezione "bandi e contratti") e, ove richiesto, di trasmissione presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC (BDNCP) secondo le specifiche e le modalità operative individuate nei provvedimenti precedente comma 1.



4. I controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dagli affidatari avverranno preferenzialmente attraverso consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

ART. 7 - Obbligo di rotazione (art. 49 Codice)

1. Le procedure e gli affidamenti di cui al precedente articolo 1 avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in ragione del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. L'obbligo di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte - quella in corso e quella immediatamente precedente - e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvi i casi di non applicazione e le deroghe previsti.

ART. 8 - Disciplina dell'obbligo di rotazione (art. 49 commi 3, 5 Codice) – Procedure di affidamento (art. 50 e 108 Codice) – Disciplina delle offerte anomale (art. 50 Codice)

1. La rotazione si attua all'interno della medesima categoria di opere (per i lavori), delle medesime categorie merceologiche (per gli acquisti e le forniture) e, in ogni caso, nella medesima fascia di valore economico.
2. Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice tutte le categorie di affidamenti sono ripartite nelle fasce di valore economico qui di seguito riportate:

Categoria: Lavori (ivi comprese le manutenzioni)			
Fascia	da	a	procedura
L1	€ 0,00	fino a € 4.999,00	affidamento diretto
L2	€ 5.000,00	€ 9.999,00	affidamento diretto
L3	€ 10.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto
L4	€ 20.000,00	€ 39.999,00	affidamento diretto
L5	€ 40.000,00	€ 79.999,00	affidamento diretto
L6	€ 80.000,00	€119.999,00	affidamento diretto
L7	€ 120.000,00	€ 149.999,00	affidamento diretto
L8	€ 150.000,00	€ 258.000,00	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)
L9	€ 258.001,00	€ 516.000,00	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)
L10	€ 516.001,00	€ 999.999,00	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)
L 11	€ 1.000.000,00	Fino alla soglia comunitaria (art. 14 Codice)	aperta





Categoria: Servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura)			
Fascia	da	a	procedura
SF1	€ 0,00	fino a € 4.999,00	affidamento diretto
SF2	€ 5.000,00	€ 9.999,00	affidamento diretto
SF3	€ 10.000,00	€ 14.999,99	affidamento diretto
SF4	€ 15.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto
SF5	€ 20.000,00	€ 29.999,00	affidamento diretto
SF6	€ 30.000,00	€ 39.999,00	affidamento diretto
SF7	€ 40.000,00	€ 59.999,00	affidamento diretto
SF8	€ 60.000,00	€ 79.999,00	affidamento diretto
SF9	€ 80.000,00	€ 99.999,00	affidamento diretto
SF10	€ 100.000,00	€ 119.000,00	affidamento diretto
SF11	€ 120.000,00	€ 139.999,00	affidamento diretto
SF12	€ 140.000,00	€ 159.999,00	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)
SF13	€ 160.000,00	€ 179.999,00	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)
SF13	€ 180.000,00	Fino alla soglia comunitaria (art. 14 Codice)	negoziata (art. 50 comma 1 lett. c)

3. Per le categorie merceologiche riferite ai servizi e le forniture si rinvia all' allegato 1 del presente Regolamento; quanto ai lavori, valgono le categorie di cui all'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice e alla tabella A ivi richiamata e, ove non applicabili, le "categorie di lavori" parimenti indicate nell'allegato 1.
4. I lavori (ivi compresi quelli delle "categorie di lavori" indicate nell'allegato 1) ricompresi nelle fasce L1/L7 sono attribuiti mediante affidamento diretto; quelli ricompresi nelle fasce L8/L10 sono attribuiti mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del *Codice* con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; quelli di cui alla fascia L11 sono sempre attribuiti mediante le procedure di scelta di cui al libro II parte IV (procedure aperte).
5. I servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, ricompresi nelle fasce SF1/SF11 sono attribuiti mediante affidamento diretto; quelli ricompresi nelle fasce SF12/ SF 14 sono attribuiti mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e del *Codice* con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
6. Nell'ambito degli affidamenti diretti di cui ai precedenti commi 4 e 5 - ferma la natura discrezionale del provvedimento finale - è facoltà del *R.U.P.* far precedere la relativa adozione da apposita fase di negoziazione informale - anche preceduta da avvisi di manifestazione di interesse - preordinata all'acquisizione da parte di due o più operatori economici di preventivi di spesa recanti le condizioni negoziali e/o le controprestazioni



economiche richieste per l'esecuzione del lavoro e/o l'erogazione del servizio e/o fornitura.

7. Nelle procedure negoziate di cui ai precedenti commi 4 e 5 il *Consorzio* applica in via preferenziale il metodo del massimo ribasso, fatti salvi i casi di:

- contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro (SF 12/SF 14);
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (SF 12/SF14);

ove il *Consorzio* dovrà necessariamente applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. Nelle procedure negoziate di cui ai precedenti commi 4 e 5, il *R.U.P.* non applica il principio di rotazione degli inviti:

- a. quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- b. quando, ove sia stato istituito un elenco di operatori economici, non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e, quindi, vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione;
- c. quando il contraente uscente sia stato individuato a seguito di procedura di pubblica evidenza aperta.

9. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale o la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico.

10. Nelle procedure negoziate di cui ai precedenti commi 4 e 5:

- trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinata dall'art. 54 del *Codice* in tutte i casi di affidamento di lavori e servizi con il metodo del massimo ribasso;
- in ogni altro caso, il *R.U.P.* può valutare la congruità delle offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse.

ART. 9 - Deroghe all'obbligo di rotazione (art. 49 commi 4 e 6 Codice)

1. Sono consentite le seguenti deroghe all'obbligo di rotazione:





- a. affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro a prescindere dalla categoria di opere e/o merceologica;
 - b. invito e/o affidamento diretto al contraente uscente al ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 1. particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 2. effettiva assenza di alternative;
 3. accurata esecuzione del precedente appalto.
2. Nel disporre l'invito e/o l'affidamento al contraente uscente ai sensi del precedente comma, il **R.U.P.** alternativamente motiva in ordine:
- alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - alla opportunità della scelta in ragione del contesto di mercato anche in ragione delle caratteristiche oggettive della prestazione, delle concrete modalità di erogazione e/o approvvigionamento derivanti dal contesto territoriale di riferimento dei conseguenti riflessi sul costo e/o i tempi per la relativa acquisizione;
 - all'assenza e/o insufficienza di operatori economici idonei alla esecuzione della prestazione nell'ambito degli elenchi eventualmente istituiti ai sensi del successivo art. 22;
 - all'inutile esperimento, per almeno una volta, delle procedure di cui ai successivi artt. 17 e/o 21 per l'assenza e/o insufficienza di operatori economici.

ART. 10 - Controllo sul possesso dei requisiti (art. 52 Codice)

1. Gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro relativi a lavori, servizi e forniture avvengono sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici coinvolti in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'esecuzione della prestazione.
2. Il Consorzio verifica le dichiarazioni rese nell'ambito degli affidamenti di cui al precedente comma 1, mediante sorteggio di un campione di operatori individuato con modalità predeterminate ogni anno con provvedimento della Deputazione Amministrativa; in caso di mancata predeterminazione, le verifiche di cui al presente comma verranno effettuate nel mese di dicembre mediante sorteggio del 10% dei soli operatori economici destinatari degli affidamenti di cui al precedente comma 1 nel corso del medesimo anno solare.
3. In tutti gli altri casi l'affidamento diretto e/o l'aggiudicazione della procedura negoziata sono subordinati al positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'operatore economico, salve le deroghe espressamente previste dalla legge.





4. Quando in conseguenza della verifiche di cui ai precedenti commi non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il *Consorzio* procede alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione per 24 mesi dell'operatore economico autore del mendacio dichiarativo da tutti gli elenchi consortili in cui risulta eventualmente iscritto; per il medesimo intervallo temporale l'operatore non potrà essere destinatario di affidamenti diretti e/o di inviti a procedure ristrette né potrà prendere parte alle procedure negoziate e/o aperte bandite dal *Consorzio*, comunque denominate.

ART. 11 - Garanzie a corredo delle offerte (art. 53 Codice)

1. Il *Consorzio*:

a. nel caso di affidamenti diretti:

- non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 comma 1 del *Codice*
- ha facoltà di non richiedere, opportunamente motivando, le garanzie definitive di cui all'art. 117 comma 1 del *Codice*;

b. nel caso di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture indette con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. c:

- ha la facoltà richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 comma 1 del *Codice*, in considerazione di specifiche esigenze derivanti dalla tipologia e specificità della singola procedura espressamente indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente; in tali casi, l'ammontare della garanzia provvisoria verrà applicato nella misura massima del 1% del valore della negoziazione;
- ha la facoltà di non richiedere le garanzie definitive di cui all'art. 117 comma 1 del *Codice*, in considerazione di specifiche esigenze derivanti dalla tipologia e specificità della singola procedura espressamente indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando richiesta, l'ammontare della garanzia definitiva è pari al 5% del valore del contratto.

ART. 12 - Stipula contratto e imposta di bollo (art. 18 Codice)

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata purché





inderogabilmente veicolate attraverso il domicilio digitale dell'affidatario di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante scrittura privata.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante scrittura privata.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti; più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

ART. 13 - Termine dilatorio per la stipula del contratto (art. 18 Codice) - esecuzione anticipata ed esecuzione di urgenza (artt. 18 e 50 Codice)

1. In tutte le procedure di cui all'art. 1, il *Consorzio*:
 - a. può procedere immediatamente alla sottoscrizione del contratto (*stand-still period*);
 - b. può procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo l'ultimazione, con esito favorevole, delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni;
 - c. deve procedere all'esecuzione di urgenza dei lavori, fermo il positivo esito delle verifiche sui requisiti dell'aggiudicatario, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 14 - Certificato di regolare esecuzione (art. 50 Codice)

1. In tutte le procedure di cui all'art. 1 il *Consorzio* sostituisce il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato; il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.





CAPO II - GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

ART. 15 - Affidamento diretto tramite fondo economo

1. Al fine di sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Consorzio Velia, possono avvenire mediante affidamento diretto mediante le risorse all'uopo appostate sul fondo economo le acquisizioni lavori, beni e servizi il cui importo sia inferiore ad € 1.000,00 che rientrino nelle categorie merceologiche previste dall'art. 18 del vigente Regolamento consortile di contabilità.

ART. 16 - Avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazioni preliminari - mercato elettronico

1. Onde assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente *Regolamento* e al solo fine di procedere agli affidamenti diretti il *R.U.P.* può sempre avviare indagini informali, anche mediante preventiva pubblicazione di appositi *avvisi di ricerca di manifestazioni di interesse*, al fine informazioni, dati, documenti, preventivi volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni nonché la platea dei potenziali affidatari.
2. Sulla base delle informazioni, anche di natura negoziale, acquisite a valle dei summenzionati avvisi, il *R.U.P.* può avviare con il/i potenziale/i affidatario/i apposita negoziazione preliminare al fine di conseguire le condizioni economiche e negoziali più idonee a soddisfare i fabbisogni del *Consorzio*.
3. Il *R.U.P.* può – altresì – individuare i potenziali affidatari mediante le indagini di mercato e gli elenchi di operatori economici di cui al Capo III.
4. È data facoltà al *R.U.P.* di ricorrere ad affidamenti diretti anche mediante ricorso agli strumenti del mercato elettronico.
5. È data facoltà alla Deputazione Amministrativa di individuare il mercato elettronico quale piattaforma di individuazione dei potenziali affidatari alternativa alla indagine di mercato e/o all'elenco degli operatori economici.

ART. 17 - Iter procedimentale degli affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti avvengono attraverso la seguente procedura:
 - a. **individuazione del fabbisogno:** ove, in considerazione dell'espletamento delle attività istituzionali dell'ente, sorga la necessità di acquisire un lavoro, servizio e/o fornitura anche non compreso negli atti di programmazione dell'ente il funzionario





incaricato ne dà avviso, anche in via informale e per le vie brevi, alla Deputazione Amministrativa; quest'ultima, secondo le modalità più idonee nomina il responsabile unico del progetto e lo autorizza a compiere gli atti necessari al soddisfacimento del fabbisogno;

- b. **indagine informale:** il **R.U.P.** attiva immediatamente una indagine informale, meramente esplorativa, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari; l'indagine è condotta informalmente e con ogni mezzo utile e le relative risultanze sono poi riportate nella proposta di cui al successivo punto d.;
- c. **avviso di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazione preliminare** nell'ipotesi in cui il **R.U.P.** ritenga di espletare l'indagine informale mediante *avviso di ricerca di manifestazione di interesse*, lo stesso dovrà essere pubblicato sul profilo committente del *Consorzio* – sezione "bandi e contratti" – per non meno di **7 giorni** (salve motivate esigenze di urgenza) e recare:
1. l'identificazione della prestazione richiesta;
 2. il valore della prestazione richiesta;
 3. l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta (tempi di realizzazione; modalità e termini di consegna; ecc.);
 4. richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 94 e 95 del *Codice*;
 5. eventuale richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti speciali per l'esecuzione della prestazione richiesta (es. requisiti di idoneità professionale; requisiti di capacità economica e finanziaria; requisiti di capacità tecniche e professionali);
 6. richiesta di un preventivo economico per l'esecuzione della prestazione richiesta, di importo inderogabilmente non superiore al valore stimato dalla stazione appaltante;
 7. eventuale richiesta di indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, di qualità e quantità inderogabilmente non inferiori a quelle già specificate dal *Consorzio*;
 8. eventuale richiesta di prestazioni migliorative e/o accessorie a quelle già specificate dalla stazione appaltante;
 9. precisazione che la richiesta di preventivo ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza negoziale e non vincola in alcun modo il *Consorzio* a disporre l'affidamento;





10. termine inderogabile entro cui far pervenire il preventivo e modalità di trasmissione dello stesso, mediante piattaforma di interscambio informatica e/o inoltre tramite domicilio digitale degli operatori economici interessati;
- d. **proposta di affidamento diretto:** la proposta di affidamento è formulata dal **R.U.P.** mediante apposito atto inoltrato alla Deputazione Amministrativa, ovvero al Presidente in caso di urgenza, e recante tutti gli elementi necessari all'adozione della determina a contrarre; nei casi di affidamenti superiori alla soglia di € 40.000,00 la proposta di affidamento diretto avviene soltanto a seguito del positivo esperimento da parte del **R.U.P.** delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo al proposto affidatario;
- e. **decisione di contrarre semplificata:** sulla base della relazione predisposta dal **R.U.P.**, la Deputazione Amministrativa – o, in caso di urgenza, il Presidente – adotta con proprio provvedimento apposita decisione di contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del *Codice*, avente anche natura di atto di affidamento nei confronti dell'operatore economico individuato; la determina a contrarre contiene, anche mediante rinvio alla relazione del RUP:
1. l'identificazione dell'affidatario e la motivazione di tale scelta;
 2. la descrizione della prestazione affidata e delle modalità e i tempi di esecuzione;
 3. il corrispettivo e l'indicazione della provvista finanziaria per il relativo pagamento;
 4. ogni altro elemento negoziale ritenuto essenziale;
 5. la forma del contratto, con possibilità di avvalersi di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 12 del *Codice* nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
 6. l'esito delle verifiche espletate dal RUP sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidatario;
 7. il CIG e il CUP connesso all'affidamento;
 8. pubblicazione ai fini di trasparenza della decisione di contrarre semplificata ai sensi dell'art. 27 del *Codice* nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del Consorzio Velia www.Consorziovelia.com e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023.





CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

ART. 18 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui il *Consortio* consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia comunitaria, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo di un milione, al netto dell'IVA.

ART. 19 - Disposizioni generali

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione di contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato *oppure* tramite albo fornitori.

ART. 20 - Iter procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata

1. L'iter delle procedure negoziate è il seguente:
 - a. **individuazione del fabbisogno:** gli acquisiti di beni, servizi e forniture disciplinati nel presente articolo devono essere previsti negli atti di programmazione pluriennale del *Consortio* ai sensi dell'art. 37 del *Codice*;
 - b. **decisione di contrattare:** la Deputazione Amministrativa e il Presidente in casi di urgenza adottano la decisione, la quale deve specificare:
 1. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 2. l'interesse che si intendono soddisfare;





3. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 4. gli elementi essenziali del contratto;
 5. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 6. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
 7. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 8. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 9. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 10. il criterio per la scelta della migliore offerta;
 11. il nominativo del RUP;
- c. **pubblicazione della decisione di contrarre** ai sensi dell'art. 27 del *Codice* nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del Consorzio Velia www.Consorziovelia.com e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023);
- d. **individuazione degli operatori economici** da coinvolgere, mediante indagini di mercato di cui al successivo art. 21 o mediante consultazione dell'elenco di operatori economici costituito ai sensi dell'art. 22;
- e. **selezione degli operatori economici da invitare mediante** criteri utilizzati per la scelta – individuati in sede di decisione di contrattare oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri dell'alinea che precede venga ritenuta impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
- f. **espletamento della procedura negoziata** con gli operatori economici selezionati, secondo le modalità stabilite dalla determina a contrarre, previo invito degli stessi secondo le modalità prescritte dall'art. 89 del *Codice*;
- g. **proposta di affidamento** formulata dal R.U.P. mediante apposito atto inoltrato alla Deputazione Amministrativa sulla base delle risultanze della procedura negoziata;





- h. **approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione immediatamente efficace:** sulla base della proposta di affidamento del *R.U.P.*, la Deputazione Amministrativa – o, in caso di urgenza, il Presidente – previo esame della stessa onde controllarne la legittimità e conformità all'interesse pubblico e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'**aggiudicazione immediatamente efficace** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice con contestuale autorizzazione al Presidente a procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- i. **pubblicazione dell'aggiudicazione** ai fini di pubblicità legale e trasparenza a sensi degli artt. 27 e 28 del *Codice* nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del Consorzio Velia www.Consorziovelia.com trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e 4 della deliberazione ANAC n. 263 del 30 giugno 2023;
- j. **esecuzione delle comunicazioni necessarie** a dare piena cognizione dell'intervenuto affidamento agli altri partecipanti alla procedura, ai sensi dell'art. 90 del *Codice*;
- k. **sottoscrizione del contratto**, secondo le modalità previste dall'art. 18 del *Codice*.

ART. 21 - L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 Codice)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore previste dal presente *Regolamento*, salva diversa indicazione fornita in sede di decisione di contrattare in base a specifiche esigenze.
3. L'indagine di mercato può avvenire secondo la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico esistenti e coerenti con il fabbisogno del *Consorzio* e/o mediante pubblici avvisi.
4. In ogni caso, il *R.U.P.* assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità e, a tal fine:
 - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del *Consorzio* e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo minimo non inferiore in **quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza esplicitate nella decisione di contrattare a non meno di cinque giorni;
 - b. **indica**:
 1. il valore dell'affidamento;
 2. gli elementi essenziali del contratto;





3. i requisiti di idoneità professionale
 4. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 6. i criteri di selezione degli operatori economici
 7. le modalità per comunicare con il *Consorzio*;
 8. nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
 9. in deroga al punto che precede, la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri del punto che precede venga individuata come impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
- c. **pubblica** gli esiti dell'avviso, con riferimento all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, ove tali dati non siano stati inseriti nelle comunicazioni connesse alle conseguenti procedure negoziate.

ART. 22 - L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 Codice)

1. In alternativa alla procedura disciplinata nel precedente articolo, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata tramite *elenco* costituito dal *Consorzio*, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'*elenco* viene costituito previa delibera di impulso della Deputazione Amministrativa – e in caso di urgenza, del Presidente – in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore previste dal presente *Regolamento* e salva ulteriore indicazione fornita in tale sede, in base a specifiche esigenze.
3. Il *R.U.P.* assicura l'opportuna pubblicità della istituzione dell'*elenco* e, a tal fine:
 - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del *Consorzio* e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ;
 - b. **indica**:
 1. le modalità di selezione degli operatori economici interessati all'iscrizione;
 2. i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;





3. le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore previste dal presente *Regolamento* e/o alla ulteriore indicazione fornita in sede di delibera di impulso;
 4. i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo;
 5. i termini perentori entro cui far pervenire le istanze di iscrizione nonché la cadenza temporale di riapertura di detti termini onde consentire l'ingresso nell'elenco di ulteriori operatori;
- c. **stabilisce**, in conformità ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 del *Codice*:
1. che l'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche;
 2. che l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
 3. che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
 4. che l'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali;
- d. **ultima** le operazioni di verifica pervenute entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione di cui al precedente comma 3 lettera b5, automaticamente prorogati a novanta nel caso di ricezione delle istanze in numero pari o superiore a venti; il mancato diniego nel termine di ultimazione delle procedure di verifica equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
4. La revisione degli elenchi avviene secondo le seguenti modalità, salva diversa indicazione della Deputazione Amministrativa: in particolare, alla scadenza dell'anno solare successivo al termine di cui alla precedente lettera b5, il R.U.P. provvede:
 1. ove necessario in ragione di sopravvenute modifiche normative e/o di contesto mercato, all'aggiornamento dei requisiti di cui alla precedente lettera b. con contestuale richiesta a tutti agli oo. ee. iscritti di confermare il possesso dei requisiti in ragione delle sopravvenute disposizioni normative;
 2. alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e/o della permanenza dei requisiti dichiarati con riferimento ad un campione del 10% dei oo. ee. iscritti, individuati mediante sorteggio o altro sistema estrazione casuale e tenendo conto degli oo. ee. precedentemente assoggettati a verifica e del tempo di iscrizione nell'elenco;
 5. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al domicilio digitale degli operatori economici interessati.



6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente il *Consorzio* rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione ove preclusivi alla permanenza all'interno dell'elenco e/o della specifica sezione in cui sono stati inseriti.
7. Vengono esclusi dall'elenco e non possono presentare nuovamente istanza di iscrizione per il successivo termine di 24 mesi decorrente dall'esclusione, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 1. hanno commesso grave negligenza;
 2. siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 3. hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 4. si sono resi responsabili di false dichiarazioni all'atto di iscrizione nell'elenco e/o in fase di procedura negoziata;
 5. si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 6. abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitoli richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 7. non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 8. abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
 9. non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
8. Vengono sospesi dall'elenco per il termine di 24 mesi gli oo.aa:
 1. gli oo.aa. sanzionati ai sensi dell'articolo 10 del presente *Regolamento*;
 2. gli oo.aa. che non abbiano tempestivamente informato il *Consorzio* delle modifiche di cui al precedente comma 7, salvo che tale condotta non determini la definitiva esclusione dall'elenco medesimo.
9. Gli elenchi non appena costituiti sono pubblicati sul profilo committente del *Consorzio*.

ART. 23 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il *Consorzio* dovrà indicare nella decisione di contrattare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il *Consorzio* oneri





assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella decisione di contrattare.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avviso o utilizzo dell'albo fornitori.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 lett. c del *Codice* il R.U.P. procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.
6. Ferma la fungibilità dei due strumenti, in caso di carenza di operatori economici iscritti nell'elenco nella specifica categoria oggetto dell'affidamento, ovvero in attesa della costituzione dell'elenco stesso, è possibile ricorrere a una indagine di mercato.

ART. 24 - Inizio della procedura e contenuto della lettera di invito

1. Consultate le risultanze dell'avviso e/o l'elenco dei fornitori il R.U.P. Consorzio procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta per il tramite della piattaforma di interscambio informatico in dotazione del *Consorzio*.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in linea di massima, deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f. la misura delle penali;





- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta riservata in modalità telematica e a distanza nella quale il RUP procederà all'apertura della documentazione amministrativa e agli ulteriori incombenti del caso.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DIRETTA E SOMMA UGENZA

ART. 25 – Amministrazione diretta

1. Ai lavori e alle attività previste nel Piano di Gestione che il *Consorzio* annualmente predispone quale elemento fondante del bilancio di previsione in ottemperanza alla Deliberazione n. 3296 del 21/11/2003 della Regione Campania, riguardante la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili vi provvede direttamente il Consorzio con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti ai sensi degli art.12 e 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
2. Ai sensi dell'art. 67 comma 4 della Legge Regionale n. 3/2007, "DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA", gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti dal Consorzio in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo di cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di € 26.000,00, nel caso di imprenditori singoli, e di € 150.000,00 nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive mm. e ii., con le modalità definite con Regolamento regionale, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 26 - Somma urgenza

1. Il *Consorzio* applica l'art. 140 del *Codice* al ricorrere delle circostanze straordinarie ivi elencate.





CAPO V – AFFIDAMENTO IN HOUSE

ART. 27 – Affidamenti *in house*

1. Il *Consorzio* ricorre in via preferenziale allo strumento dell'affidamento in house nei confronti della *Velia Ingegneria e Servizi s.r.l.* per tutti i servizi previsti dalla Convenzione rep. n. 451 del 21/4/2017.
2. La decisione di contrattare dovrà dare espressamente conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7 del *Codice* in ragione dello specifico affidamento.

CAPO VI – ACCORDO QUADRO

ART. 28 – Ricorso all'Accordo Quadro

1. Al fine di prevenire la violazione del principio di rotazione e per semplificare le procedure anche in un'ottica di recupero di efficienza, correlata al risparmio di tempi e costi delle procedure, il *Consorzio* fa ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 59 del *Codice*, da affidare nel rispetto delle procedure previste in relazione al valore stimato dell'intera operazione.
2. Il ricorso allo strumento contrattuale dell'accordo quadro deve essere preferito rispetto al contratto di appalto, per le prestazioni aventi ad oggetto lavori di manutenzione, anche straordinaria, o servizi con caratteristiche standardizzate, o che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, da individuare in modo accurato nell'ambito della necessaria progettazione, in modo da assicurare l'identità di prestazioni tra accordo quadro e contratti attuativi. In ogni caso, è vietato apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
3. L'accordo quadro deve essere inserito nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del *Codice*, ove il valore dell'operazione risulti superiore a 150 mila euro per i lavori e a 140 mila euro per i servizi.
4. L'accordo quadro è stipulato, preferibilmente, con un singolo operatore; quando esso è concluso con più operatori economici, l'affidamento dei contratti attuativi è effettuato riaprendo il confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, commi 4, lett. b) e 5 del *Codice*.





5. Nel caso di ricorso all'accordo quadro, il valore stimato dell'intera operazione rappresenta l'importo massimo delle prestazioni che, nel periodo di riferimento, potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario con i contratti attuativi. Il ribasso offerto in sede di gara si applica, invece, ai prezzi unitari delle prestazioni da affidare con i contratti attuativi.
6. L'importo della garanzia definitiva è determinato nella misura del 2% del valore dell'accordo quadro; in sede di stipula dei contratti attuativi è dovuta la garanzia nella misura del 5% dell'importo del contratto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

ART. 29 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del *Codice* e dei relativi allegati, nonché le Linee-Guida od altri provvedimenti dell'ANAC e del MIT.
2. Il presente *Regolamento* è da intendersi automaticamente abrogato e/o etero-integrato, per le parti in contrasto con disposizioni normative e regolamentari, di rango nazionale e regionale, entrate in vigore successivamente alla sua approvazione.

ART. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

